



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 39 DEL 28-12-2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31-12-2019 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175-2016. APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi addi ventotto del mese di Dicembre, alle ore 18:00, presso la SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| Cognome e Nome | | Presenti | Assenti |
|------------------------|--------------|----------|---------|
| FERRARI FRANCESCO | SINDACO | X | |
| PARAVISI BRUNA GISELLA | CONSIGLIERE | | X |
| FRUSTACE VINCENZO | ASSESSORE | X | |
| GABBA GIANFRANCO | VICE SINDACO | X | |
| ZUCCHI ANGELO | CONSIGLIERE | X | |
| LODIGIANI SIMONE | CONSIGLIERE | X | |
| PARON ELISA | CONSIGLIERE | X | |
| PASTORI ROMINA | CONSIGLIERE | X | |
| PISATI DARIO | CONSIGLIERE | X | |
| CIUSANI ALESSANDRO | CONSIGLIERE | X | |
| PULLICELLI SABINA | CONSIGLIERE | X | |
| Presenti - Assenti | | 10 | 1 |

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .

Il sig. FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n° 189 del 21-12-2020

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31-12-2019 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175-2016. APPROVAZIONE

Presentata dal Servizio: RAGIONERIA

Allegati: 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 25, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata:

- ∅ la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 27/12/2019, con la quale è stata approvata

la relazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018;

Ricordato che in tali piani si prevedevano le seguenti misure di razionalizzazione:

| ND | Denominazione e codice fiscale società | % di part. | Misura di razionalizzazione prevista | Tempi di realizzazione degli interventi |
|----|--|------------|--|---|
| | EAL SRL IN LIQUIDAZIONE | 0,05 % | MESSA IN LIQUIDAZIONE | 31/12/2020 |
| | SAL SRL | 0,2362 % | MANTENIMENTO | |
| | ASTEM SRL | 0,01 % | CESSIONE A TITOLO ONEROSO ATTRAVERSO LA VENDITA DI NR. 10 AZIONI | 31/12/2020 |

Richiamato altresì il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021:

- ∅ dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);
- ∅ della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

Tenuto conto che tale deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015, con la conseguenza che:

- ∅ le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non hanno ancora concluso la procedura di alienazione - o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'articolo 24;
- ∅ le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che, allo stato attuale, le misure di razionalizzazione previste da effettuarsi nell'anno 2020 sono state conseguite, in quanto:

- La società Astem Spa ha deliberato in data 20/11/2019 di procedere alla liquidazione del valore complessivo delle azioni detenute dal Comune di Orio Litta entro il 31/03/2020.
- Il Comune di Orio Litta ha incassato il valore delle azioni cedute ad Astem Spa pari ad euro 2.429,50 con atto notarile stipulato in data 31-03-2020;
- E' stata dichiarato il fallimento della società partecipata Eal Srl con sentenza del Tribunale di Lodi in data 22-11-2019 ;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare, poiché sono stati completati gli interventi di razionalizzazione previsti dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 48 in data 27/12/2019, come di seguito riportato:

| ND | Denominazione e codice fiscale società | % di part. | Misura di razionalizzazione prevista | Tempi di realizzazione degli interventi | Note |
|----|--|------------|--|---|---|
| | EAL SRL IN LIQUIDAZIONE | 0,05 % | MESSA IN LIQUIDAZIONE | RAZIONALIZZAZIONE COMPLETATA | IL TRIBUNALE DI LODI HA DICHIARATO IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' |
| | ASTEM SRL | 0,01 % | CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE A TITOLO ONEROSO | RAZIONALIZZAZIONE COMPLETATA | DIRITTO DI RECESSO A TITOLO ONEROSO COMPLETATO ATTRAVERSO LA VENDITA DI NR. 10 AZIONI |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Vista la relazione del piano di attuazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 26 del 17.12.2020);

Visto il d.lgs. 267/2000;
Visto il d.lgs. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la relazione del piano di attuazione delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B)
- 3) di demandare al Responsabile del servizio l'attuazione delle misure di razionalizzazione previste dal presente provvedimento;
- 4) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, entro il 31 dicembre 2021, in occasione della revisione periodica annuale delle partecipazioni;
- 5) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 6) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

SUCCESSIVAMENTE

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Deliberazione N° 39 del 28-12-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
FRANCESCO FERRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31-12-2019 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175-2016. APPROVAZIONE, diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate